

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2017.

Modifiche al decreto 13 dicembre 2016, recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2016, recante: «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017»;

Viste le note protocollo n. 3116 del 7 aprile 2017 dell'Autorità portuale di Messina, e protocollo n. 2768 del 28 febbraio 2017 dell'Autorità portuale di Gioia Tauro;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2016, per le oggettive e rilevanti criticità di carattere strutturale, amministrativo ed operativo che aggravano sensibilmente i tempi di percorrenza dello stretto di Messina, che condizionano l'andamento dei flussi di traffico nella regione Sicilia determinando effetti negativi, in particolar modo nei confronti dell'attività di autotrasporto, riducendo i tempi della velocità commerciale nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2016 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1899

17A04076

DECRETO 19 maggio 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 11 gennaio 2017, n. 1;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2017/Area III^ Ter, in data 8 maggio 2017, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 31 marzo 2017, n. 17472;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:


Art. 1.

Dal 1° agosto 2017 al 31 agosto 2017 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

- a) veicoli per trasporto pubblico;
- b) veicoli che trasportano merci deperibili;
- c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;



d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti agli iscritti all'albo uesticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;

f) veicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 2016;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Comune di Ustica è concessa la facoltà, in caso di accertata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 maggio 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2093

17A04077

DECRETO 19 maggio 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta municipale di Favignana in data 23 febbraio 2017, n. 25, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 0025858 in data 7 aprile 2017, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 31 marzo 2017, n. 17465;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

